



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Lo Sportello Unico Doganale

Livorno, 27 settembre 2017

Maria Pia Lazzari

Massimo Ricasoli

Perché?

Per effettuare un'operazione di import/export, gli operatori debbono presentare, oltre alla dichiarazione doganale, fino a 68 istanze ad altre 18 amministrazioni, trasmettendo ad ognuna informazioni e dati spesso identici o simili nella sostanza per ottenere le autorizzazioni, i permessi, le licenze ed i nulla osta necessari, nella grande maggioranza dei casi rilasciati su carta.

In assenza di un efficace coordinamento tra le amministrazione coinvolte nel processo di sdoganamento, costi e tempi della frammentazione ricadono sulle imprese.

Qual è il tempo "complessivo" di sdoganamento?

In assenza di efficace coordinamento i costi della frammentazione ricadono sulle imprese e la colpa sulle dogane

Azione prioritaria del Piano nazionale della logistica

Ministero dello Sviluppo Economico



...compatibilità elettromagnetica...





Ministero degli Esteri



...autorizzazione per armamenti...




...marchi, qualità e sicurezza prodotti...



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali




...CITES...



Ministero delle Infrastrutture e Trasporti



...omologazioni...



La Banca Mondiale ha stimato fino a **73** documenti per dichiarazione doganale, emessi da più di **20** enti

In Italia fino a **68** documenti controlli in capo a **18** enti



Ministero della Salute

...sanitari e veterinari...



Quadro giuridico WCO

Il WCO definisce il Single Window in base alla raccomandazione n. 33 UN\CEFACT: “una forma di facilitazione che consente ... di inviare le informazioni e i documenti in un unico punto, per soddisfare tutte le norme previste per una operazione di importazione/esportazione/transito”.

Il Regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio ha introdotto il principio di unicità dell'operazione doganale, per assicurare il coordinamento dei controlli effettuati dalle diverse autorità.

Un po' di storia...

- Legge 24 dicembre 2003 n° 350 art. 4 c. 57 viene istituito lo sportello unico doganale
- DPCM 242 del 4 novembre 2010
 - a) vengono stabiliti i termini dei procedimenti amministrativi (tabella A e B)
 - b) coordinamento dell'Agenzia delle Dogane

Il DPCM 242 in sintesi

- TRASPARENZA e CERTEZZA degli adempimenti per le imprese:
 - ✓ sintesi informativa delle incombenze amministrative per importare/esportare (tabelle A e B allegate al DPCM);
 - ✓ carta dei servizi per “servizio”, nelle tabelle allegate al DPCM indicati i tempi massimi per rilascio certificati/nulla osta e per l’esecuzione dei controlli - **art. 2**;
- **Fase transitoria: attivazione dello sportello** (entro 27 luglio 2011) riduzione delle criticità operative; le conferenze di servizi promosse dalle direzioni regionali delle dogane individuano soluzioni per armonizzare orari di apertura e agevolare ed unificare l’esecuzione dei controlli - **art. 6**;

Il DPCM 242 in sintesi

➤ A regime:

- ✓ La richiesta, il controllo e lo “scarico” di certificazioni/nulla osta/autorizzazioni si effettua per via telematica (single window) - **art. 3**
- ✓ Digitalizzazione dell'intero processo di sdoganamento, compresi i segmenti di controllo di cui sono titolari le altre amministrazioni (one stop shop) - **art. 4**
- ✓ Lo sportello doganale attua il coordinamento per via telematica, secondo la logica auspicata dal Codice dell'amministrazione Digitale - **art. 5**

II DPCM 242 in sintesi

- Completa telematizzazione delle dichiarazioni doganali (99,92%)
- Completa telematizzazione dei manifesti delle merci (100%), trasformando in opportunità i vincoli imposti dal c.d. emendamento sicurezza al codice comunitario
- Progettazione e realizzazione dei modelli di interoperabilità per :
 - I **documenti/controlli prodromici**, emessi prima di effettuare le operazioni di importazione ed esportazione delle merci (Tabella A del DPCM) - modello MiSE;
 - I **documenti/controlli contestuali** alla presentazione delle merci in dogana (Tabella B del DPCM) – modello Salute;

Il DPCM 242 in sintesi

Lo Sportello Unico Doganale, attuando “una regia di convergenza”, fornisce un metodo operativo per giungere nel breve periodo a sostanziali semplificazioni e riduzioni dei costi, possibili solo attraverso una stretta collaborazione tra le Amministrazioni indirizzata ad una digitalizzazione coordinata ed integrata dei procedimenti di rispettiva competenza

DPCM 242/2010: Allegati A e B

Allegato A

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E RELATIVI PROVVEDIMENTI PRODROMICI ALL'ATTIVITA' DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE

Ministero o Ente interessato	atto emesso	Tempi di rilascio (giorni)
------------------------------	-------------	----------------------------

Allegato B

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E RELATIVI PROVVEDIMENTI DA RILASCIARE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLE MERCI AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLE FORMALITA' DOGANALI

Ministero o Ente interessato	atto emesso a seguito di eventuale controllo	tempo limite (ore) Controllo Documentale	tempo limite (ore) Visita Merci
------------------------------	--	---	------------------------------------

Tempistica dei procedimenti amministrativi

* Legge 21 febbraio 2014, n. 9

articolo 5

Comma 2

All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, dopo le parole: «di transito.» è aggiunto il seguente periodo: «**Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono individuati gli uffici doganali in cui l'operatività di cui al precedente periodo è assicurata anche per l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti le merci che circolano in regimi diversi dal transito, a condizione che nell'ufficio doganale la consistenza del personale in servizio sia superiore a quella dell'anno precedente in misura tale da garantire la copertura dell'orario prolungato.**».

Comma 2 bis

I procedimenti amministrativi facenti capo all'Agenzia delle dogane, agli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, ai posti di ispezione frontaliere, alle aziende sanitarie locali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Corpo forestale dello Stato, all'Agecontrol Spa, ai servizi fitosanitari regionali, all'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che si svolgono contestualmente alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali, **sono conclusi dalle amministrazioni competenti nel termine massimo di un'ora per il controllo documentale e di cinque ore per la visita delle merci.** Nel caso di controllo che richieda accertamenti di natura tecnica, anche ove occorra il prelevamento di campioni, i tempi tecnici per conoscere i relativi esiti non possono superare i tre giorni. Del mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma risponde il responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

Un po' di storia...

- Direttoriale 12154 del 27/5/2014
viene istituita la Task Force «Sportello
Unico Doganale» poi diventata Task
Force Once Centrale

Il supporto delle Task Force Once Territoriali

L'organizzazione e la gestione delle attività relative ai progetti dell'Unione Europea e quelli di iniziativa Nazionale è demandata alle Task Force ONCE, team di progetto strutturati a livello centrale e territoriale.

Le attività supportate dalle task Force ONCE sono:

- Allineamento del sistema informativo all'UCC
- Sportello Unico Doganale
- Sdoganamento in Mare
- Fast Corridor
- O.T.E.L.L.O.
- Gate Automation e Sistemi di Tracciamento
- Programma Operativo Nazionale Infrastrutture e reti 2014-2020

Il supporto delle Task Force Once Territoriali

La Task Force Once Centrale è composta da rappresentanti di tutte le Direzioni Centrali interessate dalle innovazioni doganali in corso e ha il compito di coordinarne le attività.

Le Task Force Once Territoriali sono nominate dal Direttore della Direzione Regionale o Interregionale.

Svolgono funzioni di coordinamento e monitoraggio.

Il colloquio tra la Task Force Centrale e quella territoriale è assicurato dai punti di contatto.

Gli Utenti interessati possono rivolgersi ai punti di contatto delle Task Force ONCE Territoriali.

Sulla G.U. del 31/08/2016 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169 «Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali.»

15 Autorità di Sistema Portuale (AdSP) coordineranno con presidenti manager 57 porti (di rilevanza nazionale), per il rilancio della portualità e della logistica.

Il decreto punta sulla competitività dei nostri porti e sostiene il ruolo dell'Italia, attraversata da quattro corridoi ferroviari Ten-t e con 8 mila chilometri di coste.

Il decreto prevede l'istituzione di due sportelli che abbasseranno drasticamente i tempi di attesa:

- Lo **Sportello Unico Doganale dei Controlli (SUDOCO)** relativamente alla merce, che già si avvale delle semplificazioni attuate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
- Lo **Sportello Unico Amministrativo (SUA)**, per tutti gli altri procedimenti e per le altre attività produttive in porto non esclusivamente commerciali.

Art. 18:

Presso la AdSP opera lo Sportello Unico Amministrativo (SUA) che, per tutti i procedimenti amministrativi ed autorizzativi concernenti le attività economiche, ad eccezione di quelli concernenti lo Sportello unico doganale e dei controlli e la sicurezza, svolge funzione unica di front office rispetto ai soggetti deputati ad operare in porto.

SUDOCO

Art. 20:

1. *Allo sportello unico doganale di cui all'articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono attribuiti, altresì, la competenza nonché i controlli relativi a **tutti gli adempimenti connessi all'entrata e uscita delle merci nel o dal territorio nazionale.** Il coordinamento si applica, oltre che sui procedimenti derivanti dall'applicazione delle norme unionali già previsti dal predetto sportello unico doganale, anche su quelli disposti da altre Amministrazioni o organi dello Stato. **I controlli,** ad esclusione di quelli disposti dall'Autorità Giudiziaria e di quelli svolti dagli organi competenti per la sicurezza dello Stato e dalle forze di polizia, **sono coordinati dall'ufficio doganale e si eseguono contemporaneamente e nello stesso luogo. Conseguentemente il predetto sportello unico doganale assume la denominazione di «Sportello unico doganale e dei controlli».***

Art. 20:

2. *Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri interessati, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, di cui l'Ufficio doganale può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*
3. *Le amministrazioni che a qualsiasi titolo effettuano controlli sulle merci presentate in dogana concludono i rispettivi procedimenti di competenza entro il termine di un'ora per il controllo documentale e di cinque ore per il controllo fisico delle merci. I suddetti termini decorrono dal momento in cui le amministrazioni dispongono di tutti gli elementi informativi e sono soddisfatte le condizioni previste dalla normativa vigente per l'effettuazione dei controlli. Quando i controlli richiedono accertamenti di natura tecnica o prelevamento di campioni si applicano i termini di esecuzione stabiliti dalla normativa dell'Unione europea o dai protocolli di settore.*

Un po' di storia...

Dal 19 settembre 2017 tutte i servizi finora disponibili su «AIDA - Servizi per l'interoperabilità» sono stati trasferiti sul «Portale Unico Dogane» mantenendo inalterate le funzionalità e le utenze già attive.

Si accede dal sito istituzionale dell'Agenzia:

www.agenziadoganemonopoli.gov.it

DPCM n.242/2010

Termine di conclusione dei procedimenti

Documenti/controlli prodromici emessi prima di effettuare le operazioni di importazione ed esportazione delle merci (tabella A del DPCM)

Documenti/controlli contestuali alla presentazione delle merci in dogana (tabella B del DPCM)

DPCM n.242/2010

Il DPCM di fatto obbliga le 18 amministrazioni ad integrare i processi di competenza, di cui rimangono titolari, per offrire alle imprese una "interfaccia" unitaria (single window/one stop shop), che, a regime consentirà:

- (art. 3) la richiesta, il controllo e lo "scarico" delle certificazioni /nulla osta/autorizzazioni per via telematica;
- (art. 4) la "digitalizzazione" dell'intero processo di sdoganamento, compresi i segmenti di controllo di cui sono titolari amministrazioni diverse dall'Agenzia delle Dogane.

Gli effetti della "digitalizzazione":

- riduzione dei tempi e dei costi di sdoganamento
- miglioramento della qualità dei controlli
- riduzione dei costi per le amministrazioni.

* Aggiornamento Tabele A e B (DPCM 242/2010)

- Sono in corso delle attività mirate all'aggiornamento delle tabella A e B.
- I procedimenti pubblicati sul portale dell'Agenzia tengono già conto degli aggiornamenti.

Procedimenti contestuali Ministero della Salute (cfr. Tab. B DPCM 242/2010)

Versione 5.0 (note di rilascio)

Valida dal 15/04/2015



Ministero della Salute

Stato implementazione:

Interoperabilità attiva

Controllo formale

Interoperabilità non attiva

Tutti gli uffici	#	Atto emesso	tempo limite (ore) Controllo Doc.	tempo limite (ore) Visita Merci	Codice documento	Note
	2	Autorizzazioni/Nulla Osta per l'importazione di alimenti di origine non animale (OGM compresi) e bevande	8	72	C678	
	3	Autorizzazioni/Nulla Osta per l'importazione di materiali a contatto con alimenti	8	72	02CS	
	4	Autorizzazioni/Nulla Osta per l'importazione di prodotti destinati ad una alimentazione particolare, integratori alimentari, prodotti di erboristeria, alimenti addizionati di vitamine e minerali, nuovi ingredienti e nuovi prodotti alimentari (Novel food)	8	72	C678	
	5	Autorizzazioni/Nulla Osta per l'importazione di prodotti additivi, coloranti e aromi per alimenti	8	72	C678	
	7	Nulla Osta per l'importazione di indumenti e manufatti imbottiti in piuma	8	72	09CS	
	8	Nulla Osta ai fini sanitari per indumenti usati, stracci, capelli	8	72	10CS	

Modello interoperabilità Tabella A: attivo con MISE

Dichiarante



Invio dichiarazione



Dogana



Ministero dello Sviluppo Economico

Controllo titolo



Rilascio merci



Aggiornamento della qualità

SI



Il titolo è valido?



Fermo merci



Dichiarazione rifiutata

NO




Modello di interoperabilità con Ministero Salute

Com'era - Esempio DCE















- **1° controllo:** il Documento Comune di Entrata (DCE) viene richiesto all'autorità sanitaria. La merce deve essere a disposizione per l'effettuazione dei controlli.
- Solo dopo aver ottenuto il DCE l'operatore economico può trasmettere la dichiarazione doganale inserendo nel casella 44 il numero del certificato.
- **2° controllo:** sulla base degli elementi contenuti nella dichiarazione, l'autorità doganale può decidere di effettuare ulteriori controlli prima dello svincolo della merce.

Come unificare i controlli?

Sportello Unico attivato su tutto il territorio nazionale



I certificati Min SALUTE coinvolti

	2	Autorizzazioni/Nulla Osta per l'importazione di alimenti di origine non animale (OGM compresi) e bevande
	3	Autorizzazioni/Nulla Osta per l'importazione di materiali a contatto con alimenti
	4	Autorizzazioni/Nulla Osta per l'importazione di prodotti destinati ad una alimentazione particolare, integratori alimentari, prodotti di erboristeria, alimenti addizionati di vitamine e minerali, nuovi ingredienti e nuovi prodotti alimentari (Novel food)
	5	Autorizzazioni/Nulla Osta per l'importazione di prodotti additivi, coloranti e aromi per alimenti
	7	Nulla Osta per l'importazione di indumenti e manufatti imbottiti in piuma
	8	Nulla Osta ai fini sanitari per indumenti usati, stracci, capelli
	9	Pareri/Nulla Osta per l'importazione di farmaci non registrati in Italia, farmaci per uso terapeutico al di fuori della sperimentazione clinica e farmaci per sperimentazione clinica
	10	Autorizzazioni/Nulla Osta per l'importazione di prodotti cosmetici
	11	Autorizzazioni/Nulla Osta per l'importazione di dispositivi medici
	12	Autorizzazioni per introduzione/estradizione di parti di cadavere, organi e tessuti a scopo di trapianto
	14a	Documento Veterinario Comune di Entrata (DVCE) per l'importazione/transito di prodotti d'origine animale e animali vivi
	14b	Documento Comune di Entrata (DCE) per l'importazione/transito di mangimi vegetali
	15 e 17	Documento Veterinario di Entrata per l'importazione di prodotti di origine animale soggetti a normativa nazionale, farmaci veterinari e principi attivi ad uso veterinario
	16	Certificato veterinario di cui alla decisione 2000/571/CE

13/10/2014 - Attivata l'interoperabilità con TRACES per i certificati veterinari

Una raccomandazione agli operatori

Per velocizzare il rilascio delle merci

Indicare nella richiesta al Ministero della Salute la partita A3 e il codice delle merci per consentire di anticipare l'analisi dei rischi consultando i dati del MMA messi a disposizione sul portale dell'interoperabilità

Sul portale del Ministero della Salute è visualizzabile la “spendibilità” del codice richiesta/numero certificato.



I recuperi di efficienza

Presentazione dichiarazione doganale

- La dichiarazione doganale può essere presentata prima del rilascio del nulla osta/certificato sanitario/veterinario.
- I controlli documentali e fisici possono avvenire in **parallelo**.

Convalida della dichiarazione doganale

- Convalida **on line** della dichiarazione doganale in procedura ordinaria di accertamento, senza recarsi in dogana.
- Utilizzo anche del **fascicolo elettronico** per convalida **on line** .

Svincolo della dichiarazione doganale

- Il portale dell'Agencia offre il **monitoraggio del ciclo di vita della dichiarazione doganale** e dei documenti/controlli di competenza delle altre amministrazioni.
- Disponibile il **download del prospetto di svincolo dal portale**, senza recarsi in dogana.

Lo Sportello Unico Doganale attua "la regia di convergenza" che assicura, compiuti gli investimenti iniziali, un effettivo risparmio di costi per gli operatori economici.

Esso offre un metodo operativo per giungere, nel breve periodo, a traguardi possibili solo attraverso la stretta collaborazione tra le amministrazioni per digitalizzare e integrare i procedimenti di rispettiva competenza.

Le innovazioni solo «made-in-Italy»

eManifest integrati con le informazioni di sicurezza (ENS) **keystone** per le innovazioni nazionali “auspicate” nel CDU

Sportello
Unico Doganale

Istituito gruppo di lavoro UE per “Customs Single Window”

Sdoganamento in
mare e in volo

Istituito un gruppo di lavoro UE per «implementazione e eManifest»

Supply chain
digitale
- Fast corridor



Monitoraggio anticipato delle merci che attraverseranno il confine nazionale



Cloud degli “Sportelli UNICI”

Benefici di integrazione degli sportelli
Sportelli in rete = integrazione dei processi,
razionalizzazione dei flussi informativi per
ridurre gli adempimenti per gli operatori
economici

Maritime
National
Single
Window

PMIS

Customs
National
Single
Window

AIDA

Collaborazione con Autorità marittima
Gioco di squadra per il progetto comunitario
eMS (electronic Maritime Simplification):
avviata collaborazione con Comando Generale
Capitanerie di Porto - predisposizione di un
Master Plan per lo Sportello Unico Marittimo.

Di prossima emanazione il Decreto Interministeriale d'intesa con le Capitanerie

Cloud degli "Sportelli UNICI"

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Autorità portuale

Agenzia delle Dogane

X AMMINISTRAZIONI


18 AMMINISTRAZIONI

Sportello Portuale
Dirett. 65/2010
(L. n.221/2012)

PMIS

NAVE

Cargo Manifest
(Fal 2)



Aut. accosto MMA
Rilascio nave MMP

...



AIDA

MERCE

Adempimenti demandati alla varie autorità nazionali dalla regolamentazione

Info navi
IMO/FAL
Dich. sanitaria



ENS/EXS
Cargo Manifest
Import/Export

Adempimenti demandati alla autorità doganale dalla regolamentazione comunitaria

NMSW - Direttiva 2010/65

Operatori Economici

Sdoganamento mare - premessa

Inizialmente la procedura sperimentale del **pre-clearing** non era applicabile alle merci per le quali era richiesta la presentazione, di atti emessi da altre amministrazioni.

Grazie alle semplificazioni introdotte con lo Sportello Unico Doganale, la procedura di pre-clearing è stata rivista per consentire la presentazione/accettazione della dichiarazione doganale con maggiore anticipo.

Con nota n. 121784 del 25/10/2013 viene regolamentato il cosiddetto **sdoganamento in mare** per estendere le operazioni anche alle merci che richiedono certificazioni di competenza di Amministrazioni per le quali è attiva l'interoperabilità nell'ambito dello Sportello Unico Doganale.

Lo sdoganamento in mare: l'integrazione con le Capitanerie

Capitaneria di Porto



Agenzia delle Dogane



Responsabile Manifesto
Operatore economico



Manifesto **NON** convalidabile

T0 - la nave lascia l'ultimo porto che precede l'approdo

T1 - Inizio monitoraggio della nave da parte dei sistemi della Capitaneria di Porto

T2 - Ingresso in porto - fine del monitoraggio

Invio degli estremi del manifesto in corso di composizione utili all'identificazione della nave da monitorare

La capitaneria di porto comunica l'acquisizione del monitoraggio della nave con i propri sistemi

La capitaneria di porto comunica la fine del monitoraggio coincidente con la presentazione della nave alle ostruzioni portuali, ecc.

Comunica volontà di effettuare sdoganamento in mare indicando il numero del manifesto in corso di composizione

L'Agenzia delle Dogane **rende convalidabile** il manifesto

L'operatore **convalida** il manifesto e conosce lo stato delle partite di temporanea custodia (A3).
Se dichiarabili presenta la dichiarazione con il riferimento a tali partite

La Dogana e il gestore TC conoscono la destinazione (terminal container o magazzino di temporanea custodia) e lo stato dei container (partite A3) prima dello sbarco

Le merci scaricate sono immediatamente indirizzabili ai controlli o al dryport o all'uscita (svincolate)

Istruzioni per l'attivazione sperimentale dello sdoganamento in mare diramata con nota n. 121784 del 25 ottobre 2013 aggiornata con nota prot. n. 53187 RU del 5 maggio 2015
Attiva in 17 porti

Sdoganamento mare - autorizzazione

L'autorizzazione alla convalida del manifesto, si effettua tramite la funzione di A.I.D.A Presentazione Merci - *Funzioni SVAD - Autorizza Preclearing*, che modifica lo stato del manifesto da "X" a "I", valorizzando la data di inizio monitoraggio della capitaneria.

L'Ufficio delle Dogane comunica al responsabile del manifesto l'avvenuta autorizzazione alla convalida.

Il responsabile del manifesto convalida il manifesto con l'invio del record di chiusura Z.

Il manifesto assume lo stato "C". Con la convalida le partite iscritte diventano "dichiarabili" e al soggetto responsabile sono esplicitati gli eventuali controlli «Safety & Security».

- La dichiarazione telematica per uno dei regimi all'importazione, inclusa l'introduzione in deposito, in procedura ordinaria e ordinaria presso luogo, deve essere inviata con il messaggio IM, indicando nel campo 15 - Pre-clearing il valore "1" e riportando, come di consueto, gli estremi della partita A/3 generata dal MMA nella casella 40 delle dichiarazioni doganali di esito.

- Per quanto riguarda la dichiarazione telematica di transito per le merci in ingresso, in procedura ordinaria e semplificata, deve essere inviata con il messaggio ET e **deve contenere l'indicazione del codice di nomenclatura combinata delle merci**, e riportare gli estremi della partita A/3 generata dal MMA nella casella 40.

- Per tutte le dichiarazioni oggetto della presente procedura deve essere, inoltre, inserita la dicitura “SDOGANAMENTO IN MARE” nella casella 31 del DAU.

- Con tale indicazione, per le dichiarazioni di Transito, il dichiarante attesta che per tali merci non è richiesto il controllo di altri Presidi che intervengono nell'attività di sdoganamento (es. Sanità Marittima, Veterinario di Porto, Servizio Fitosanitario, Chimico di Porto, Agecontrol, I.C.E.) o attesta che per le medesime i richiamati Presidi provvedono al rilascio del N.O. astenendosi dalla verifica fisica della merce.

Sdoganamento mare - operazioni di sbarco

All'arrivo della nave le merci sono scaricate e trattate a seconda del tipo di controllo determinato dal processo di analisi dei rischi.

Se la merce è soggetta al controllo sicurezza, l'eventuale visita merce deve essere eseguita in porto.

La merce è svincolata solo successivamente alla registrazione effettuata dall'Ufficio delle Dogane dell'esito del controllo su AIDA. Con la concessione dello svincolo, è possibile procedere con l'uscita delle merci dagli spazi doganali.

Le merci non svincolate possono essere indirizzate alle opportune aree in attesa degli esiti degli ulteriori controlli richiesti.

Sdoganamento in mare - ultime novità

Sdoganamento in mare per il settore Automotive

Campo di applicazione:

- la Compagnia di navigazione è un soggetto AEOF;
- lo sbarco avviene solo presso i terminalisti che hanno attivato il colloquio telematico;
- Il numero del telaio deve essere esposto all'esterno degli AUTOVEICOLI;
- la compagnia di navigazione garantisce la sicurezza della catena logistica durante il trasporto degli AUTOVEICOLI dal luogo di produzione fino all'uscita dagli spazi doganali del porto di Ravenna nonché durante le soste nei piazzali portuali prima dell'imbarco e dopo lo sbarco al fine di evitare ogni possibile accesso ai veicoli da parte di soggetti non autorizzati;

Sdoganamento in mare - ultime novità

- per ogni AUTOVEICOLO deve essere compilata una riga del manifesto merci in arrivo (MMA) affinché alla partita di A3 corrispondente sia associato un solo AUTOVEICOLO;
- il Vehicle Identification Number (VIN) deve essere riportato sulla polizza di carico e indicato nel campo 11 “Marca dei colli” del MMA;
- le polizze di carico in formato PDF devono pervenire, appena disponibili, e comunque non oltre la chiusura del MMA all’indirizzo email definito all’atto dell’autorizzazione, indicando nell’oggetto della mail il numero di manifesto al quale afferiscono;
- utilizzo del fascicolo elettronico nelle dichiarazioni doganali.

Fast corridor - introduzione

Regolamento UE n. 952/2013 l'art. 135 ai commi 1 e 3 fissa le modalità di trasporto fino al luogo appropriato delle merci in entrata nel territorio doganale dell'Unione ovvero:

- *La persona che introduce le merci nel territorio doganale dell'Unione le trasporta senza indugio, seguendo la via indicata dalle autorità doganali e conformemente alle loro eventuali istruzioni, all'ufficio doganale designato dalle autorità doganali, o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato da dette autorità.*
- *Qualsiasi persona che assume la responsabilità del trasporto delle merci dopo che queste sono state introdotte nel territorio doganale dell'Unione diventa responsabile dell'assolvimento degli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2.*

Fast corridor - introduzione

L'art. 145 comma 5, lett. b) del Regolamento UE 952/2013, dice che:

Le Autorità doganali possono accettare che la dichiarazione di custodia temporanea assuma anche una delle seguenti forme:

- *un manifesto o un altro titolo di trasporto, recante i particolari contenuti nella dichiarazione di custodia temporanea, nonché i dati identificativi della dichiarazione sommaria di entrata relativa alle merci in questione*

Fast corridor - campo applicazione

E' applicabile al verificarsi concomitante delle seguenti condizioni:

- merci confezionate in container;
- *Nodo logistico di destinazione* con presidi di altre Amministrazioni per attuare i medesimi controlli previsti al punto di ingresso/sbarco, se necessari;
- utilizzo, da parte dei *Gestori T.C.*, del *Colloquio T. C.*;
- automezzo controllato dalla *PLN*, nel caso di corridoio su strada;
- connessione ferroviaria continua tra il *Nodo logistico portuale* e il *Nodo logistico di destinazione*, nel caso di corridoio ferroviario.

Fast corridor - campo applicazione

La ***dogana di destinazione*** verifica che il ***Gestore TC***, titolare dell'autorizzazione:

- garantisca che le merci in custodia temporanea non siano sottratte alla vigilanza doganale;
- adempia agli obblighi risultanti dal magazzinaggio delle merci in custodia temporanea;
- abbia prestato un'idonea garanzia commisurata al volume annuo di movimentazione delle spedizioni in parola, a copertura dei diritti doganali gravanti sulla merce introdotta nei Magazzini T.C., garanzia che deve estendersi anche alle merci inoltrate nel Corridoio controllato.

Fast corridor - predisposizione manifesto

Il ***Responsabile del manifesto***, prima dell'arrivo della nave, predispone e trasmette telematicamente il ***MMA***, indicando, per ciascun contenitore da trasferire direttamente al ***Magazzino T.C.*** di destinazione con il ***Corridoio controllato***, il codice meccanografico del ***Magazzino T.C.*** di destinazione (record di dettaglio B - Merce in sbarco).

Fast corridor - vincoli e restrizioni

- Ai sensi dell'art.134 del Regolamento UE 952/2013, le merci introdotte del territorio doganale dell'Unione sono soggette a vigilanza doganale, pertanto, le partite A3 soggette a **controlli Safety & Security** o a controlli che devono obbligatoriamente svolgersi in ambito portuale non possono essere inoltrate nel **Corridoio controllato** se tali controlli non sono stati eseguiti o in caso di esito non conforme.
- In quest'ultimo caso, *la dogana portuale* procede agli adempimenti del caso, comunicando alla **dogana di destinazione** gli estremi per effettuare lo scarico manuale delle partite A3 sottoposte a controllo.
- Eventuali integrazioni del manifesto dopo la convalida possono essere autorizzate, secondo le procedure vigenti, dalla **dogana portuale**.
- Eventuali rettifiche del manifesto sono autorizzate dalla **dogana di destinazione** delle merci.

Fast corridor - inoltro corridoio

Richiesta di inoltro di container nel *Corridoio controllato*

All'arrivo il container è sbarcato all'interno degli spazi doganali portuali da dove viene prelevato per essere inoltrato nel *Corridoio controllato*.

Il *Gestore della missione* procede ad organizzare la *Missione* con gli operatori logistici interessati, comunicando alla *PLN* la lista dei container per cui si richiede l'inoltro nel *Corridoio controllato*, previa consultazione dello stato dei container su AIDA.

La *PLN* comunica al sistema AIDA la richiesta di inoltro nel *Corridoio controllato*, specificando, per ogni container, l'id Missione, l'identificativo del corridoio, l'indicazione di origine e destinazione, l'indicazione del viaggio nave.

Fast corridor - inoltro corridoio

Ricevuto l'idMissione, l'U.D. doganale accede alla **PLN** per acquisire i dettagli della **Missione** e iniziare il monitoraggio come da disciplinare di servizio.

È facoltà dell'U.D. portuale **sospendere o revocare** l'autorizzazione alla missione per effettuare controlli.

Nel caso di esito conforme dei controlli, tramite la stessa funzionalità, disattiva il blocco della missione; in caso di esito difforme procede secondo le modalità vigenti per i controlli di Safety&Security.

Il **Gestore della missione** può richiedere, a seguito di comprovati motivi, di **annullare la richiesta di trasferimento**, fermo restando l'**obbligo di rettificare di conseguenza il manifesto**.

Fast corridor - Inizio della Missione

Completate le operazioni logistiche per la preparazione dell'automezzo e del container, il conducente attiva la missione stradale secondo le modalità definite dal soggetto attuatore **PLN** nell'allegato tecnico al disciplinare di servizio. Per agevolare il riconoscimento dell'automezzo autorizzato il conducente espone sul parabrezza il Contrassegno Fast Corridor.

L'attivazione della missione stradale determina la contemporanea attivazione del sistema di *geofencing* per controllare l'uscita dallo spazio portuale.

La **PLN** comunica ad **AIDA** l'Inizio della missione stradale riportando nella notifica l'Id Missione, l'identificativo del conducente e la targa dell'automezzo.

Fast corridor - Inizio della Missione

Il personale doganale incaricato controlla lo stato dei container con le funzionalità del *Trovatore*

In base ai parametri di ricerca inseriti, si visualizza l'esito della ricerca con l'indicazione dello stato del container da inoltrare nel corridoio:

- a. Non autorizzato a uscire:** nel caso di una o più partite A3 associate al criterio di ricerca nei seguenti stati: “non dichiarabile”, “dichiarabile ma non svincolabile”, “in attesa di esito” oppure “blocco SVA”
- b. Autorizzato a uscire:** partita A3 nello stato “svincolabile” o “blocco SVA” assente o rimosso.

Attraverso l'accesso alla *PLN*, il personale doganale incaricato effettua il monitoraggio dell'automezzo sino all'arrivo al *Nodo logistico di destinazione*.

Fast corridor - attraversamento del varco

I militari della G.d.F. al varco accedono al pannello di monitoraggio *Trovatore*; riscontrano, per i veicoli che espongono il **Contrassegno Fast Corridor**, che il container e l'automezzo si trovino nello stato “Uscita consentita” ovvero “Uscita da Regolarizzare”.

NON sono richiesti ulteriori adempimenti dato che l'uscita dallo spazio portuale è controllata dal sistema di *geofencing*. In tutti gli altri casi, i militari provvedono al fermo dell'automezzo, dandone immediata notizia all'*Ufficio doganale portuale*.

Le consegne di servizio devono prevedere tali adempimenti.

Fast corridor - percorrenza del corridoio

La **PLN** notifica ad **AIDA**, al **Gestore della missione stradale** e al proprietario dell'automezzo :

- deviazioni dal **Corridoio controllato** e attraversamento dei punti di interesse (corridor monitoring)
- problematiche lungo il percorso (ad esempio situazioni di traffico)
- tempi di percorrenza eccedenti i tempi massimi stabiliti (time monitoring).

Il conducente deve informare il soggetto attuatore **PLN** e il **Gestore T.C.** che, a loro volta, informano l'U.D. di destinazione, di problematiche diverse da quelle previste, come previsto nell'allegato tecnico al disciplinare di servizio.

Fast corridor - chiusura missione

Arrivo delle merci nel *Magazzino T.C.* di destinazione e conclusione della missione.

All'arrivo presso il *Nodo logistico di destinazione*, il conducente procede a disattivare la *Missione UIRNet*, secondo le modalità definite da UIRNet

L'ingresso presso il *Nodo logistico di destinazione* è segnalato dal *Gestore T.C.*, attraverso il *Colloquio T.C.*, con l'invio del *messaggio C* in modalità 2 (Avvenuto ingresso dei container nel magazzino).


Fast corridor - chiusura missione

A seguito dell'invio di tale messaggio AIDA aggiorna lo stato dei container in ingresso al *Nodo logistico di destinazione*, consultabile tramite la funzione AIDA dal personale incaricato dell'*Ufficio doganale di destinazione* e registra la data e l'ora dell'ingresso; lo stato diventa:

- **Ingresso consentito**, per i container precedentemente nello stato “Uscita consentita”;
- **Ingresso da regolarizzare**, per i container precedentemente nello stato “Uscita da regolarizzare”, che richiede la verifica delle condizioni e dello stato relativo.

Fast corridor - dichiarazione di esito

Le partite dichiarabili possono essere vincolate a regime doganale con la presentazione della dichiarazione presso la **dogana di destinazione** riportando, come di consueto, gli estremi della partita A3 generata dal MMA nella casella 40 delle dichiarazioni doganali di esito.



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Grazie per l'attenzione !